



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso

Attività di somministrazione di alimenti e bevande Norme regolamentari e procedurali

Legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e s.m.i.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2026 del 3 agosto 2010

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. (art. 8, c. 1 lett. h, e art. 64, c. 3)

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 31, c. 2, e art. 34)

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1)

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35 (art. 12)

D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'8.4.2014

Esecutivo in data 10.5.2014

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, giusti i principi dettati dall'articolo 8, comma 1 lettera h), e dall'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, anche alla luce delle recenti liberalizzazioni e semplificazioni (articolo 31, comma 2, e articolo 34 del D.L. 201/2011; articolo 1 del D.L. 1/2012; articolo 12 del D.L. 5/2012; D.Lgs.n. 147/2012).

In relazione alle norme sopra citate ed alle proprie competenze in materia di programmazione il Comune non ha ritenuto di individuare zone soggette a particolare tutela.

Per '*legge regionale*', citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" e successive modifiche e integrazioni.

PER '*SCIA*', CITATA NEL PRESENTE regolamento, DEVE INTENDERSI LA '*SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ*' DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E S.M.I. .

Norme procedurali generali

Articolo 1

Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività, anche a carattere stagionale, è soggetta a SCIA.
2. Le SCIA devono essere redatte su appositi moduli resi disponibili dal SUAP – Sportello Unico Attività Produttive - del comune e trasmesse allo stesso per via telematica ai sensi del D.P.R. 160/2010.
3. Le stesse devono contenere – a pena di inammissibilità - quanto segue:
 - a) le generalità del segnalante/richiedente (nome, cognome e codice fiscale),
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali (vale a dire, agibilità e destinazione d'uso);
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nei casi di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile del procedimento – nei termini e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo – adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

La SCIA deve essere sottoscritta a pena di nullità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

4. La SCIA, relativamente ai locali, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - c) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - d) che si ha la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;

- b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero documentazione ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. 19/10/2011, n. 227.
5. L'avvio dell'attività è inoltre subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. - tramite il SUAP del comune - della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 2 Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio o il subentrante per causa di morte, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività previa presentazione al SUAP del comune di apposita SCIA.
La stessa deve contenere – a pena di inammissibilità - oltre a quanto indicato al precedente articolo 1, comma 2, i seguenti elementi essenziali:
 - a) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonché la superficie di somministrazione;
 - b) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria.
 - c) apposita attestazione di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale redatta dal notaio;
 - d) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero documentazione ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. 19/10/2011, n. 227.
2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che – a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale - non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di dodici mesi dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA al SUAP del comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA.
Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al SUAP del comune.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al SUAP del comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
6. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del soggetto delegato all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cessionario può continuare l'attività senza interruzioni, previa comunicazione al SUAP del comune in cui ha sede l'esercizio, alle stesse condizioni del dante causa, purché – qualora non ne fosse in possesso da subito - entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Trascorso inutilmente tale termine, il SUAP dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

Articolo 3

Trasferimento di sede ed ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione

1. Il trasferimento di sede e l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione sono soggetti a preventiva SCIA al SUAP del comune.
2. Detta SCIA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - c) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - d) che si ha la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
 - b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero documentazione ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.P.R. 19/10/2011, n. 227.
3. L'avvio dell'attività è altresì subordinato alla presentazione all'U.L.SS. - tramite il SUAP del comune - della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 4

Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'organizzazione di una manifestazione in cui è prevista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al SUAP del comune di apposita comunicazione, da effettuarsi da parte degli organizzatori almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, cui farà seguito la procedura di cui al successivo articolo 5.
2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa SCIA - da trasmettere al SUAP del comune - priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali ma solamente di quelli morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
3. Le attività sono consentite per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale;
4. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
5. In occasione di manifestazioni non gestite dal Comune le attività temporanee di somministrazione all'interno dell'area individuata dagli organizzatori sono ammesse solo previo consenso degli stessi.

Articolo 5

Procedure per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, anche privi di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP del comune, corredata da una sintetica relazione descrittiva, planimetrie e dichiarazioni di conformità

degli impianti (elettrico e gas, solo per le strutture provvisorie) e del corretto montaggio delle strutture.

Nella stessa deve essere dichiarato il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la presentazione all'U.L.S.S. - tramite il SUAP del comune - della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004. Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.

2. Le attività di cui al comma 1 sono comunque subordinate a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, e – se del caso – al preventivo ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione priva di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. .
4. Qualora detta attività sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali con capienza inferiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti, per lo svolgimento dell'intrattenimento deve essere presentata apposita SCIA a firma del soggetto organizzatore, corredata da una dettagliata relazione a firma di tecnico abilitato, unitamente ad idonei elaborati grafici e alle certificazioni degli impianti, qualora ivi installati. Rimane in capo all'organizzatore la valutazione in ordine all'eventuale richiesta di deroga degli orari ai limiti di legge per le attività rumorose, in base al vigente regolamento comunale sulla zonizzazione acustica.
5. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali con capienza superiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 1, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti deve essere presentata tutta la documentazione di cui al precedente comma, con esclusione della SCIA a firma di tecnico abilitato, in quanto detta verifica della solidità e sicurezza dei locali/strutture interessati, ai sensi dell'articolo 80 T.U.L.P.S., spetta alla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tutta la documentazione deve pertanto essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, salvo che per la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande che può essere presentata prima dell'inizio della manifestazione medesima. Rimane in capo all'organizzatore la valutazione in ordine all'eventuale richiesta di deroga degli orari ai limiti di legge per le attività rumorose, in base al vigente regolamento comunale sulla zonizzazione acustica.

Articolo 6

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. REQUISITI MORALI
I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, e pertanto non si applicano gli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO
La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.
Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore – che deve parimenti possedere i requisiti morali professionali di cui all'articolo 71 de D.Lgs. 59/2010 - abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

4. SUBINGRESSO

- **In gestione o titolarità 'pro-tempore'**

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. È pertanto uniformata la procedura assoggettando in entrambi i casi il subentro alla presentazione di un'apposita SCIA.

- **In proprietà dell'azienda**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un 'bene', la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.

5. PROCURATORE-PREPOSTO

In riferimento ai contenuti della risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 75219 del 23 marzo 2012 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 20 luglio 2012, in caso di società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali, disciplinati dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010, è richiesto al legale rappresentante o ad un suo delegato. Il decreto medesimo prevede, inoltre, che detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese individuali nella persona del titolare ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. A tal riguardo, nel decreto legislativo 59/2010 non vi sono disposizioni in materia di forma dell'atto ai fini dell'indicazione del soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività.

Considerato, altresì, quanto ribadito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2026 del 3 agosto 2010, ovvero che sia il procuratore che il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere qualificabili come soggetti preposti all'attività commerciale, si ritiene possibile ma non indispensabile la figura del procuratore - così come prevista dalla legge regionale - lasciando la scelta alla società che intende avvalersi della persona in questione.

6. RINUNCIA DEL PROCURATORE-PREPOSTO

6.1 Qualora il procuratore-preposto informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico ricevuto, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

6.2 Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni

decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

7. AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati non affiliati di cui all'articolo 2, comma 4, devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme nelle zone di tutela, qualora individuate.

8. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

Articolo 7

Somministrazione in aree esterne ai pubblici esercizi

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve acquisire una specifica autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere ottemperata la vigente normativa in materia di impatto acustico, nonché rispettata la compatibilità edilizia.
2. Per l'ottenimento della suddetta autorizzazione la ditta titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare apposita istanza al SUAP del comune allegando la seguente documentazione:
 - 2.1 planimetria a firma di tecnico abilitato, indicante lo stato di fatto e di progetto, dalla quale risulti:
 - a) pianta dei locali di esercizio, con le relative ripartizioni funzionali;
 - b) area esterna da autorizzare a somministrazione, con indicazione:
 - della superficie complessiva disponibile a parcheggio, in relazione agli *standards* obbligatoriamente da garantire;
 - della disposizione dei suddetti parcheggi e della viabilità interna agli stessi;
 - della viabilità pubblica esistente nella zona di insediamento dell'esercizio.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione esterna è subordinato alle seguenti condizioni:
 - 3.1 disponibilità dell'area da autorizzare, documentabile in base a concessione di occupazione di suolo pubblico, anche richiesta contestualmente alla domanda, o a valido titolo di diritto privato, compreso - nel caso di ricavo della superficie di somministrazione in area condominiale - l'assenso dei condomini espresso in sede di assemblea in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile;
 - 3.2 ricavo dei parcheggi in rapporto alla superficie esterna da autorizzare, nel rispetto del regolamento edilizio vigente;
 - 3.3 parere favorevole espresso dal Servizio comunale di Polizia Locale in ordine alla sicurezza della viabilità interna ed esterna all'area del pubblico esercizio;
 - 3.4 nei casi di attività condotta in affitto d'azienda, assenso scritto del proprietario dell'azienda per l'ampliamento della superficie di somministrazione sull'area esterna.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione su area esterna è comunque soggetto:
 - 4.1 alle eventuali limitazioni di orario previste da apposita ordinanza sindacale;
 - 4.2 al divieto di installare attrezzature stabilmente ancorate al suolo o di realizzare opere soggette ad idoneo titolo edilizio, salvo ottenimento dello stesso nei casi e con le procedure previste dalla normativa edilizia.

5. L'avvio dell'attività di somministrazione su area esterna è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. - tramite il SUAP del comune - della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 8

Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali dei pubblici esercizi

1. I plateatici pertinenziali di pubblici esercizi, allestiti sia su area privata che su area pubblica o privata ad uso pubblico, al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano e per evitare abusi in materia edilizia, devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) temporaneità: in quanto diretti a soddisfare esigenze temporanee, tutte le attrezzature, strutture e comunque l'insieme degli elementi singoli e aggregati installati nel plateatico devono essere mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato, in conformità alle prescrizioni e caratteristiche indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune e per la sola durata della stessa, che può essere stagionale, annuale o pluriennale ma per non più di tre anni, salvo rinnovo espresso concesso dal Comune;
 - b) pedane: devono essere rimovibili e non stabilmente ancorate al suolo e realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche e relative disposizioni attuative;
 - c) coperture: è consentita la copertura dell'area concessa mediante:
 - c.1) tende retrattili autorizzate dal Comune;
 - c.2) tende attrezzate con struttura metallica o lignea, ancorata provvisoriamente al suolo, autorizzata dal Comune in base a progetto strutturale e con collaudo di corretto montaggio finale, a firma di tecnico abilitato. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata;
 - c.3) ombrelloni in forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata;
 - d) delimitazioni (paravento): devono essere realizzate con caratteristiche anti infortunistica, avere forma regolare, semplice, rettangolare, nonché essere trasparenti, ad esclusione delle sottolucre che possono essere in vetro acidato, satinato o in metallo; il bordo superiore deve essere privo di struttura. L'altezza massima concessa è pari a 1,80 metri, di cui 1 metro di sottolucre;
 - e) tavolini e sedie: devono essere posizionati in modo da consentire l'ordinato e sicuro movimento di servizio e per i clienti, e possibilmente essere coordinati per forma, colore e materiale.
2. Gli elementi e le strutture che compongono o limitano il plateatico, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area autorizzata.
3. L'occupazione del plateatico non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici, né interferire con le fermate dei mezzi pubblici. Qualora il plateatico sia autorizzato su un'area destinata a parcheggio, deve essere collocata, a cura del titolare dell'autorizzazione, adeguata segnalazione; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra. Non sono ammesse autorizzazioni per occupazioni che riguardino stalli carico-scarico o riservati a portatori di handicap o stalli riservati alle farmacie.
4. Le opere necessarie per l'installazione delle strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc....
5. L'installazione di tutte le succitate strutture componenti il plateatico deve comunque essere espressamente autorizzata dal SUAP del Comune, previo parere del Responsabile del Servizio Edilizia e del Comando di Polizia Locale, su presentazione di apposita istanza corredata da una

relazione tecnica e da un elaborato grafico a firma di tecnico abilitato, che riporti dettagliatamente anche tutti gli elementi di arredo previsti.

6. Entro la data di scadenza dell'autorizzazione del plateatico la ditta intestataria è tenuta a rimuovere a propria cura e spese tutte le attrezzature e strutture installate per la realizzazione dello stesso, salvo che preventivamente alla scadenza non sia presentata apposita istanza di rinnovo della relativa autorizzazione. Suddetta istanza dovrà essere presentata, almeno 30 giorni prima della scadenza, al SUAP del comune.

Articolo 9

Indirizzi per la determinazione delle fasce orarie di chiusura delle attività di somministrazione

1. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, nonché la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, come espressamente richiamati dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il Sindaco con propria ordinanza determina, con valenza su tutto il territorio comunale, una fascia oraria di rispetto, di chiusura delle attività di somministrazione non effettuate congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago. Possono altresì essere fissate specifiche fasce di rispetto della chiusura di attività di somministrazione, sia permanenti che temporanee, svolte in forma esclusiva o prevalente, comprese quelle abbinate ad attività di intrattenimento e svago e quelle svolte da parte di artigiani del settore alimentare ed affini, nonché in particolari contesti (istituti professionali alberghieri, ecc.), eventualmente differenziando le stesse anche in base alle specificità e criticità delle diverse zone del territorio comunale.
2. Inoltre, contestualmente alla medesima ordinanza, il Sindaco fissa ulteriori condizioni e prescrizioni a disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte all'esterno dei pubblici esercizi.
3. Il Sindaco può, altresì, fissare puntuali esclusioni dall'applicazione delle limitazioni di orario in ordinanza, nonché concedere specifiche deroghe con protrazione dell'orario di chiusura per particolari periodi ed occasioni.

Articolo 10

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande

1. Contestualmente all'ordinanza di cui al primo comma del precedente articolo e per le medesime motivazioni, il Sindaco fissa specifiche condizioni e prescrizioni a disciplina degli orari di svolgimento delle attività accessorie rispetto a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande, svolte all'interno dei locali, e degli intrattenimenti musicali, effettuati all'esterno degli stessi, tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi.
2. Lo svolgimento delle attività accessorie all'interno dei locali: è consentito nel rispetto del limite orario massimo fissato non oltre le ore 24.00 (ventiquattro) e nel rispetto delle eventuali ulteriori limitazioni previste dal regolamento acustico comunale.
3. Le attività accessorie svolte all'interno dei locali non devono essere percepibili dall'esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l'emissione sonora derivante da qualsivoglia apparecchio radiotelevisivo o impianto in genere per la diffusione sonora e di immagini, in modo da consentire la corretta audizione esclusivamente all'interno dell'esercizio e non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, in ottemperanza alle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
Lo svolgimento di dette attività deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione, e deve avvenire subordinatamente all'ottemperanza alle seguenti norme generali:

- apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo;
 - le forme di intrattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
 - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.
4. Gli intrattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, devono essere debitamente autorizzati dal Comune, previa presentazione al SUAP di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S., ovvero previa presentazione di apposita SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio. Deve essere altresì garantita la predisposizione ed adozione di tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore e a consentire il rispetto della quiete pubblica. L'effettuazione di dette attività può avvenire nei seguenti termini: è consentita, eccezionalmente e con carattere non ripetitivo, nel rispetto del limite orario massimo di svolgimento fissato non oltre le ore 24.00 (ventiquattro), limitatamente alle serate dei venerdì, sabato e prefestivi e nel rispetto delle eventuali ulteriori limitazioni previste dal regolamento acustico comunale.
5. L'istanza finalizzata ad ottenere la licenza di cui al precedente comma 4. deve essere inoltrata al SUAP del comune 30 (trenta) giorni prima dell'evento programmato.

Articolo 11 **Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 **Abrogazione norme precedenti**

Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26/11/2009 di *"Approvazione parametri numerici e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande"*.